



**CAMERA PENALE "ESCHILO" DI GELA**



*Adesione all'Unione delle Camere Penali Italiane*

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE  
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA  
[prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it)**

**ILL.MO SIG. PROCURATORE GENERALE  
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA  
[pg.caltanissetta@giustizia.it](mailto:pg.caltanissetta@giustizia.it)**

**ILL.MO SIG. PRESIDENTE  
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA  
[dirigente.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:dirigente.tribunale.caltanissetta@giustiziacert.it)**

**ILL.MO SIG. GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE  
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA  
[Gipgup.trib.min.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:Gipgup.trib.min.caltanissetta@giustiziacert.it)**

**ILL.MO SIG. PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  
TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CALTANISSETTA  
[segreteria.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it](mailto:segreteria.procmin.caltanissetta@giustiziacert.it)**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
CALTANISSETTA – [ord.caltanissetta@cert.legalmail.it](mailto:ord.caltanissetta@cert.legalmail.it)**

**ALL'AIGA DI CALTANISSETTA**

**[info@aiga.it](mailto:info@aiga.it)**

**AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI  
GELA - [ord.gela@cert.legalmail.it](mailto:ord.gela@cert.legalmail.it)**

**ALLA CAMERA PENALE MICHELANGELO SALERNO  
CALTANISSETTA**  
camerapenalecl@gmail.com

**ALLA CAMERA PENALE MINORILE DI GELA**  
davide.limoncello@legalmail.it

Gela, 01/02/2018

A mezzo posta elettronica certificata (PEC) e ordinaria (PEO)

A mezzo Fax

Oggetto: Astensione collettiva dall'attività giudiziaria degli avvocati presso il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta *ex lege* n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per i giorni dal 21 al 23 febbraio, dal 28 febbraio al 02 marzo e dal 07 al 09 marzo c.a.

La Camera Penale di "Eschilo" di Gela, in relazione alle motivazioni contenute nella delibera di astensione dall'attività giudiziaria penale proclamata dalla Camera Penale "Michelangelo Salerno" di Caltanissetta in data 31/01/2018,

**in ossequio**

alle norme di legge, nonché di quelle, recentemente modificate, di cui al Codice di Autoregolamentazione delle astensioni dall'attività giudiziaria degli avvocati, adottato da OUA, UCPI, AIGA, UNCC, che - ai sensi della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 e delle relative procedure - è stato valutato come idoneo e, dunque, operante dalla Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici essenziali, mediante la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008,

**comunica**

*ex art. 2 del detto Codice che:*

f) l'astensione dalle attività giudiziarie presso il Tribunale per Minorenni di Caltanissetta ha la durata di nove giorni e si terrà nei giorni dal 21 al 23 febbraio, dal 28 febbraio al 02 marzo e dal 07 al 09 marzo c.a.;

g) la specifica motivazione della astensione è desumibile, peraltro, nella sua complessità dalla suddetta delibera della Camera Penale "Michelangelo Salerno" di Caltanissetta, che per estratto qui si riassume:

- *"una gestione dell'udienza in palese violazione della ratio del processo minorile; in particolare, costringendo minori e giovani adulti a permanere nei pressi dell'aula fino alla conclusione dell'udienza, che si protrae sistematicamente sino a sera";*

- "il rigetto di istanze di rinvio, anche, in presenza di legittimi impedimenti documentati e, nonostante, la richiesta espressa di sospensione dei termini prescrizionali da parte del difensore impedito";

h) è stata e sarà assicurata la comunicazione al pubblico della astensione con modalità tali da determinare il minimo disagio per i cittadini, fra l'altro, dando tempestiva comunicazione dell'iniziativa mediante comunicazione agli organi di stampa, nonché con altri mezzi di comunicazione anche all'interno degli uffici giudiziari interessati;

i) la predetta astensione viene comunicata, nei termini prescritti, alle Autorità indicate nell'articolo 2 del Codice di Autoregolamentazione sopra indicato;

j) tra la proclamazione e l'effettuazione dell'astensione non intercorre un periodo di tempo superiore a sessanta giorni;

k) l'astensione in questione non rientra tra i casi di cui all'art. 2, comma 7, della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;

l) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma IV, Codice di Autoregolamentazione predetto.

Gela, 02/02/2018

Il Presidente  
Avv. Giacomo Ventura

